

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 118/2017
105/2018

al n° 87 serie 3

Gruppo missionario "Cuore Aperto"

STATUTO

ART. 1

Costituzione, denominazione e Sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di volontariato, denominata "Gruppo Missionario - Cuore Aperto" di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villar Perosa (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 9.

ART. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non persegue fini di lucro.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento d'esecuzione ed agisce in conformità con le leggi regionali e nazionali.
3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.
4. Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita Assemblea Straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 9 e 11.
5. L'Associazione, in forma democratica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la giustizia e la solidarietà tra i popoli con particolare attenzione alle persone più povere e svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo quali Mali e Burkina Faso. A tale fine si propone di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o di dirigere iniziative nei settori sanitario, educativo, culturale, sociale ed economico rivolte alle persone più povere e vulnerabili della popolazione.



dam
PC
AB
HP
RV
AT
MG
Rg
GB
1

ART. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire a favore della collettività più povera, l'Associazione dà vita alle seguenti attività:

- Realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei Paesi in via di sviluppo ed in particolare del Mali e del Burkina Faso, per mezzo del gruppo "Cuore Aperto", anche attraverso le adozioni a distanza.
- Realizzazione e sostegno di progetti di alfabetizzazione, di sviluppo pedagogico e di autocoscienza in materia di diritti umani.
- Realizzazione di opuscoli e periodici che informino e promuovano le iniziative dell'Associazione.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, and several smaller initials and signatures in the center and right.

- Realizzazione e sostegno di progetti di formazione professionale e d'inserimento lavorativo, specie rivolti a ragazzi e ragazze "di strada".
- Realizzazione di piccole attività generatrici di reddito per l'autosufficienza delle famiglie, anche attraverso la fornitura iniziale di mezzi e di attrezzature di base.
- Progettazione e realizzazione di nuove opere di sviluppo in cooperazione con le persone povere che ne beneficeranno.
- Realizzazione di microprogetti nel campo sanitario.
- Realizzazione di progetti e di interventi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il cibo, l'acqua, l'igiene.
- Sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, ed ogni altro mezzo di comunicazione — anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio — al tema della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e sul rispetto delle diverse identità culturali e religiose.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite l'opera di volontariato dei propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..)

6. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Donna

ART. 4

Patrimonio e risorse economiche

[Handwritten signatures and initials]

MP FV
FC AB
3 Cg3

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Sono soci coloro che, a seguito di richiesta scritta, sono stati ammessi mediante deliberazione dal Consiglio direttivo.

2. Per gravi e comprovati motivi i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, possono essere radiati dall'Associazione a seguito di deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e di partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- accedere alle cariche associative;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale.
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8.

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri.

ART. 9

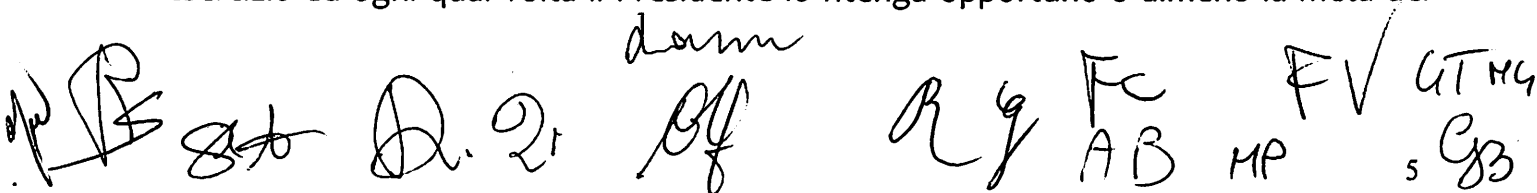
Assemblea dei soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il suo Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente..

In via ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei

dam


membri del Consiglio. Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica.

In via straordinaria l'assemblea delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso preventivo scritto, anche in forma elettronica/telematica almeno, quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o invia elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

ART. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri e li revoca;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
- approva il Regolamento e le relative variazioni;
- delibera l'esclusione degli associati;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di richieste d'ammissione di nuovi aderenti.
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.

3. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like AB, MT, FG, and others.]

Assemblea straordinaria dei soci

- ## ART. 12

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni aderente ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

Consiglio Direttivo - Composizione, convocazione e validità di riunione

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 7, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina tra i suoi membri:
 - Il Presidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere economo
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
5. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti la

richiesta scritta. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti la

metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 14

Durata e funzioni

1. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - nominare il presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economico, attribuendo loro insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali;
 - nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice-Presidenti;
 - delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - deliberare sulle richieste di nuove adesioni e proporre all'Assemblea l'allontanamento dei soci per gravi motivi;
 - vigilare sull'osservanza delle leggi Regionali e Nazionali e delle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea;
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

Verbale del Consiglio Direttivo

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci, previa richiesta.

ART. 16

Presidente - Elezione e durata in carica

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni.

ART. 17 Funzioni

[Handwritten signatures and initials are present below the text, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right: FV, MP, AB, RG, FC, AT, HG, NT, HG, and a signature at the bottom right.]

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi;
- stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione;
- in caso d'urgenza e di indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva.

ART. 18

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea tra i soci, oppure anche tra esterni, tenendo conto della loro competenza.

Il Collegio dei Revisori dei conti nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio, a termini di legge, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa.

ART. 19

Il collegio dei probiviri.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, scelti anche tra esterni all'Associazione, tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo dell'Associazione.

ART. 20

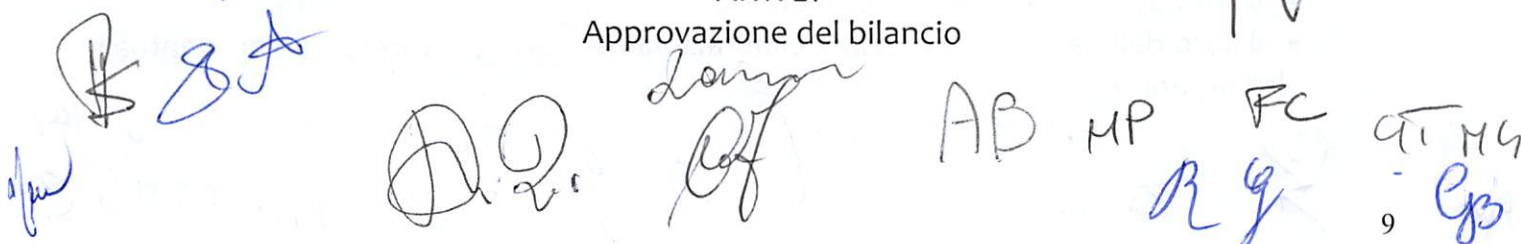
Bilancio Consuntivo e Preventivo

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere Economo ai sensi dell'art 13 del Dlgs 117/2017, sotto la responsabilità del Presidente, ed è approvato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 21

Approvazione del bilancio



I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell'Associazione, per la consultazione libera degli aderenti almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria, convocata per la loro approvazione.

I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea secondo le norme dell'art. 10 del presente Statuto.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 23

Assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che nell'associazione prestano attività operative sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante l'opera di volontariato.

ART. 24

Rapporti con enti e soggetti privati o pubblici

L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con altri soggetti privati o pubblici per lo svolgimento di iniziative nell'ambito della solidarietà e delle finalità dell'Associazione.

ART. 25

Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

2. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 26

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "FV", "MP", "AB", and "G3".]

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 27

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Ferrero Raulo

Fusco Corinne

Tallini Linda Maria Pierre

Mosca Giuseppe

Di - Mo B

Penando Mauro

Renzo Gill

Dante D'Amico
di Marco A.M.

Adolfo Geronzi

Roberto Sirtano

Giuseppe Borelli

Ubaldo Sclitti

Renzo Geronzi

R/